

## IL “DECRETO SVILUPPO” IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ

Lo schema di decreto legge del c.d. “Decreto Sviluppo” ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri che si è riunito il 5 maggio 2011.

Nell’attesa di leggere il provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella tabella di seguito riportata si intendono riepilogare le novità di maggior interesse risultanti dallo schema di decreto:

Argomento	Descrizione
<b>Credito d’imposta per la ricerca scientifica</b> Art. 1	<p>In via sperimentale, è istituito per gli anni 2011 e 2012 un <b>credito di imposta</b> a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca (c.d. “<b>bonus ricerca</b>”), in Università ovvero enti pubblici di ricerca (altre strutture finanziabili possono essere individuate con un apposito DM). Il credito d’imposta, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal <b>periodo d’imposta successivo</b> a quello in corso al <b>31 dicembre 2010</b> e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012;</li><li>• compete nella misura del <b>90%</b> della spesa incrementale di investimento;</li><li>• deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e <b>non</b> concorre alla formazione del reddito né della base imponibile <b>IRAP</b>;</li><li>• compete in <b>tre quote annuali</b> a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;</li><li>• è interamente <b>deducibile</b> ed è utilizzabile esclusivamente <b>in compensazione</b>.</li></ul>
<b>Bonus assunzioni nel Mezzogiorno</b> Art. 2	<p>Ai datori di lavoro delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.</p>
<b>Edilizia abitativa privata</b> Art. 5	<p>Per il rilascio del permesso di costruire delle costruzioni private, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo da parte dell’ufficio si intende formato il “silenzio assenso”.</p>
<b>Accertamento</b> Art. 7	<p>Fra le principali novità in materia di accertamento contenute nello schema di decreto si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obbligo, per la Guardia di Finanza, di eseguire gli <b>accessi in borghese</b>; il termine di <b>permanenza</b> dei <b>verificatori</b> presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non potrà superare i quindici giorni;</li><li>• ai fini del computo del termine di permanenza dei verificatori si prenderanno in considerazione solo i giorni di permanenza effettiva;</li><li>• negli <b>accertamenti esecutivi</b>, la proposizione della richiesta di sospensione giudiziale inibirà l’esecuzione fino all’emanazione della decisione sulla sospensiva stessa, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di notifica dell’istanza;</li><li>• la proposizione della <b>sospensiva</b> non inibirà l’adozione di misure cautelari, quindi di fermi e ipoteche;</li></ul>

## IL “DECRETO SVILUPPO” IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>non potranno essere irrogate le <b>sanzioni</b> del 30% nelle ipotesi di omesso versamento delle somme richieste mediante gli accertamenti esecutivi.</li> </ul>
<b>Detrazioni per carichi di famiglia</b> Art. 7, comma 1, lett. b)	È abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico per i lavoratori dipendenti e pensionati (l’obbligo permane in caso di variazione dei dati).
<b>Comunicazione per la detrazione IRPEF del 36%</b> Art. 7, comma 1, lett.c)	Viene <b>abolito l’obbligo</b> di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per gli interventi volti al recupero edilizio, di cui all’art. 1 della L. 449/97, per i quali è fruibile la detrazione IRPEF del 36%.
<b>Corrispettivi periodici</b> Art. 7, comma 1, lett. d)	Relativamente ai costi concernenti contratti a corrispettivi periodici non superiori a <b>1.000 euro</b> , i contribuenti in contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura.
<b>Elenco “clienti fornitori”</b> Art. 7, comma 1, lett. e)	È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti di importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.
<b>Rimborsi d’imposta</b> Art. 7, comma 1, lett. g)	La richiesta di rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.
<b>Rinvio dei termini</b> Art. 7, comma 1, lett. h)	Sono rinviati al <b>primo giorno lavorativo successivo</b> tutti i termini relativi a versamenti e adempimenti (compresi quelli telematici) che scadono il sabato o in un giorno festivo.
<b>Contabilità semplificata</b> Art. 7, comma 1, lett. i)	Innalzamento dei parametri che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata ( <b>400.000</b> euro di ricavi per le imprese di servizi e <b>700.000</b> euro di ricavi per le altre imprese).
<b>Scheda carburante</b> Art. 7, comma, 1, lett. l)	È abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante se il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate
<b>Fatture mensili</b> Art. 7, comma 1, lett. q)	È innalzato a 300 euro il limite entro cui è possibile riepilogare in un unico documento le fatture ricevute nel mese.
<b>Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni</b> Art. 7, comma 1, lett. t)	È riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei <b>terreni edificabili</b> e delle <b>partecipazioni</b> non negoziate in mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva.
<b>Rinegoziazione dei mutui a tasso variabile</b> Art. 8, comma 8	Fino al 31 dicembre 2012 è possibile <b>rinegoziare</b> il <b>mutuo ipotecario</b> di importo originario fino a 150 mila euro, acceso per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a <b>tasso e rata</b>

## IL “DECRETO SVILUPPO” IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ

	<p><b>variabile</b> per tutta la durata del contratto. Il mutuario deve avere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro e deve essere in regola con i pagamenti delle rate del mutuo. Con la rinegoziazione il tasso viene trasformato da variabile in fisso per la durata residua del mutuo. Il mutuatario e la banca possono concordare anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua all'atto della rinegoziazione non superi i 25 anni.</p>
--	--

Busto Arsizio, 6 maggio 2011